

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA,
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA,
MEDIANTE BUONI PASTO, PER IL PERIODO DI 12 MESI**

Art. 1 - Oggetto del Servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell'A.S.L. della provincia di Pavia e dell'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia, mediante l'erogazione di buoni pasto da utilizzarsi presso esercizi convenzionati direttamente con la Ditta aggiudicataria, tutti necessariamente in possesso dei requisiti previsti all'art. 285 del D.P.R. n. 207/2010 e ubicati sul territorio della provincia di Pavia.

Il numero dei dipendenti interessati a fruire del servizio è, complessivamente, di circa 700.

Il valore nominale convenzionale di ciascuno di essi è di € 7,00 IVA 4% esclusa.

Il valore massimo dell'appalto, riferito all'anno di durata contrattuale, è complessivamente stimato in € 1.015.000,00 IVA esclusa.

I valori massimi dell'appalto per ciascuna Amministrazione, in base al numero presunto di buoni pasto occorrenti alle stesse, sono i seguenti:

- € 798.000,00 IVA esclusa per l'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Pavia
- € 217.000,00 IVA esclusa per l'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia

Il servizio di che trattasi è a lotto unico.

Art. 2 – Gara in forma aggregata

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1 del presente capitolato, si precisa che la gara, svolta in forma aggregata, mediante utilizzo della piattaforma telematica Sintel, darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra la Ditta aggiudicataria e ciascuna Amministrazione. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno successivamente alla delibera di aggiudicazione definitiva, con la stipula dei relativi contratti ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 3 - Durata del Servizio

Il contratto avrà la durata di un anno.

La decorrenza e l'effettiva esecuzione del contratto avrà inizio solo successivamente alla stipulazione dello stesso, fatta salva la possibilità, per ciascuna Amministrazione, di chiederne l'esecuzione anticipata, in casi di motivata e comprovata urgenza, come previsto dall'art. 11, comma 12, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Comunque, se richiesto, la Ditta aggiudicataria è tenuta a continuare il servizio in oggetto alle stesse condizioni per tre mesi oltre la scadenza.

Art. 4 – Quantità presunte di buoni pasto

I quantitativi annui presunti di buoni pasto del valore nominale di € 7,00, suddivisi per ciascuna Amministrazione, sui quali dovrà essere dimensionata l'offerta sono i seguenti:

- | | |
|---|---------|
| - Azienda Sanitaria Locale della provincia di Pavia | 114.000 |
| - Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia | 31.000 |

Detti quantitativi non sono impegnativi per le Azienda Sanitaria ed Ospedaliera in quanto legati ai giorni di effettiva presenza in servizio dei dipendenti che hanno diritto al buono pasto.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a somministrare tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere, ai prezzi ed alle condizioni di cui al presente capitolato, senza che possa essere accampata alcuna pretesa, per consistenti diminuzioni causate, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, da riduzioni del personale, variazioni istituzionali di ciascuna Amministrazione, verificatesi nel periodo di validità del contratto.

Art. 5 – Caratteristiche e requisiti dei buoni pasto

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera zz) del D.P.R. 207/2010, per "buono pasto" si intende il "documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del Codice Civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro".

A) Valore facciale

I buoni pasto dovranno avere il valore facciale fissato dalla Regione Lombardia, che attualmente e fino a disposizioni diverse è di € 7,00.

Qualora il valore facciale del buono pasto dovesse essere modificato nel corso della vigenza contrattuale, lo sconto offerto in gara dovrà essere applicato sul nuovo valore facciale stabilito.

Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto già stipulato.

B) Tipologia

I buoni pasto dovranno essere:

B.1) **non nominativi** raggruppati in carnet da 20, distinti da numerazione progressiva;

B.2) **nominativi** raggruppati in carnet personalizzati, distinti da numerazione progressiva. I carnet dovranno essere inoltre suddivisi per sede ed in ordine alfabetico sulla base delle varie strutture indicate in fase di ordinazione e dovranno essere accompagnati da apposito tabulato meccanografico di riscontro per facilitarne la distribuzione e la gestione.

I predetti buoni dovranno altresì riportare:

- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- l'indicazione delle Amministrazioni che hanno emesso l'ordinativo;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine di utilizzo (scadenza validità - scadenza rimborso). I buoni pasto dovranno avere validità per almeno sei mesi dopo la fine dell'anno di emissione;
- uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura "Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore
- nel caso di buoni nominativi, dovrà inoltre essere indicato il servizio o ufficio e sulla copertina il numero di matricola ed il nominativo del dipendente;

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta, altresì, ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità dei buoni pasto.

C) Modalità di utilizzo

Il buono pasto deve garantire la fruizione del servizio sostitutivo di mensa, fino al valore nominale dello stesso pari a € 7,00 ed è regolamentato come di seguito indicato:

- potrà essere utilizzato per l'intero valore facciale, solo contro somministrazione di cibo e bevande ai dipendenti delle Aziende Sanitaria ed Ospedaliera in servizio, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio di mensa aziendale dei dipendenti stessi;
- non potrà, in nessun caso, dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle descritte;
- non è cumulabile, cedibile e commercializzabile;
- non potrà, in nessun caso, essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti delle Aziende Sanitaria ed Ospedaliera;
- dà diritto a consumare un pasto pari al valore facciale, mentre è a carico del dipendente il pagamento dell'eventuale differenza tra il prezzo del pasto ed il valore del buono pasto, da effettuarsi, in contanti, al momento della somministrazione direttamente nei confronti degli esercenti convenzionati.

Art. 6 – Territorio di interesse

Il servizio dovrà essere assicurato sul territorio dei Comuni di Pavia e provincia, dove è itinerante il personale dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Pavia e dell'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia.

Considerato che, in relazione alle esigenze di servizio, i dipendenti hanno a disposizione un tempo limitato per la pausa (30 minuti), il servizio dovrà essere erogato a tutti gli interessati entro l'intervallo di cui sopra e fra le ore 12 e le ore 15 presso appositi punti di ristoro ubicati il più possibile vicini alle sedi di lavoro di seguito indicate:

Per accettazione (timbro e firma digitale): _____

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Pavia:

Descrizione	Indirizzo	CAP	Località	Prov.	N. dipendenti aventi diritto al buono
Distretto Garlasco	Viale Matteotti, 34	27026	Garlasco	PV	20
Sede A.S.L.	Viale Indipendenza, 3	27100	Pavia	PV	300
Ser.t Pavia	Piazzale Golgi, 5	27100	Pavia	PV	20
Distretto Cava Manara	Piazza Vittorio Emanuele II, 7	27051	Cava Manara	PV	5
Distretto Certosa	Corso Partigiani, 53	27010	Certosa	PV	5
Distretto Corteolona	Via Longobardi, 3	27014	Corteolona	PV	12
Distretto Vidigulfo	Piazza I Maggio, 20	27018	Vidigulfo	PV	4
Distretto Vigevano	Viale Montegrappa, 5	27029	Vigevano	PV	75
Distretto Broni	Via Montebello, 47	27043	Broni	PV	13
Distretto Mortara	Via Fagnani, 5	27036	Mortara	PV	31
Distretto Casteggio	Piazza Martiri della Libertà	27045	Casteggio	PV	10

Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia:

Descrizione	Indirizzo	CAP	Località	Prov.	N. dipendenti aventi diritto al buono
118	Via C. Emanuele, 5	27058	Voghera	PV	9
118	Viale Golgi, 19	27100	Pavia	PV	14
118	Corso Milano, 19	27029	Vigevano	PV	6
Ospedale	Via Emilia, 351	27043	Broni	PV	30
C.R.A. Casteggio	Via M. Torta, 2	27045	Casteggio	PV	4
Poliambul. Corteolona	Via Longobardi, 3	27014	Corteolona	PV	3
Direzione	Via Repubblica, 34	27100	Pavia	PV	23
Ex C.P.A.	Via Vivai, 19	27100	Pavia	PV	16
C.P.S.	Viale Gorizia, 95	27100	Pavia	PV	20
N.P.I.A.	C.so Garibaldi, 69	27100	Pavia	PV	18
Poliambulatorio Pavia	Piazzale Golgi, 5	27100	Pavia	PV	18
Fisioterapia	Viale Indipendenza, 3	27100	Pavia	PV	7
Centro Diurno	Via Vivai, 19	27100	Pavia	PV	8
Casa Circondariale	Via Vigentina, 85	27100	Pavia	PV	6
Poliambul. Garlasco	Viale Matteotti, 34	27026	Garlasco	PV	10

Art. 7 – Requisiti esercizi convenzionati

Il servizio sostitutivo di mensa, reso a mezzo dei buoni pasto oggetto del presente capitolato, dovrà essere erogato, per conto della Ditta aggiudicataria, da esercizi con la stessa convenzionati, che svolgono, ai sensi dell'art. 285, comma 3, del D.P.R. 207/2010, le seguenti attività:

- le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Per accettazione (timbro e firma digitale): _____

Resta fermo, per gli esercizi che svolgono le su citate attività, il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

L'elenco degli esercizi convenzionati o che l'appaltatore si impegna a convenzionare nel numero dichiarato in sede di gara, deve essere allegato al contratto che regola il rapporto tra impresa appaltatrice e ciascuna Azienda e costituirà la base di riferimento per la stazione appaltante e per tutti i dipendenti delle Aziende consorziate.

Art. 8 – Rete esercizi convenzionati

A) Numero di esercizi convenzionati

Le Ditte concorrenti dovranno garantire la presenza di almeno 1 Esercizio ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto, (garantendo comunque un numero minimo di 5 Esercizi per Sede di utilizzo) entro la distanza di 1 Km, calcolata come tragitto più breve percorribile a piedi dalla sede di servizio indicata all'art. 6.

Le Amministrazioni contraenti procederanno ad effettuare le verifiche del caso, per tutta la durata contrattuale, del numero effettivo degli Esercizi Convenzionati.

Le Ditte interessate alla gara potranno fornire prova di tale requisito mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex D.P.R. n. 445/2000, attestante la sottoscrizione dei contratti, firmata dal legale rappresentante come richiesto all'art. 7.1 punto f) del Disciplinare di gara.

La Ditta aggiudicataria dovrà comprovare, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, di aver sottoscritto, presso ciascuna sede di utilizzo dei buoni pasto, almeno il numero minimo di esercizi convenzionati.

La Stazione appaltante, pertanto, richiederà a conferma di quanto autocertificato dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara, di fornire prova mediante invio di copia conforme dei contratti di Convenzione/affiliazione ovvero di copia delle fatture emesse negli ultimi 6 mesi.

B) Integrazione e sostituzione esercizi convenzionati

Il numero complessivo di esercizi dichiarato ed offerto in sede di gara relativamente alle singole Aziende Sanitaria ed Ospedaliera, per tutta la durata del rapporto contrattuale, potrà variare solo in aumento e non potrà in alcun modo essere ridotto.

Le Amministrazioni, per motivate e comprovate esigenze operative, hanno la facoltà di richiedere il convenzionamento di ulteriori esercizi commerciali rispetto al numero massimo di Esercizi prodotto dalla Ditta aggiudicataria.

In tale circostanza la Ditta, ricevuta la richiesta motivata di cui sopra, ha l'obbligo di ottemperare a detto convenzionamento, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità attestata in una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

La Ditta aggiudicataria nell'eventualità in cui si verificano casi di disdetta e/o scadenza e/o recesso e/o risoluzione di convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, ha l'obbligo di comunicare alle Amministrazioni contraenti tali disdette, e contemporaneamente, dovrà provvedere entro gg. 15 naturali e consecutivi, (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità, attestata in una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) alla sostituzione con altrettanti analoghi Esercizi, garantendo paritetiche condizioni contrattuali.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, dovrà provvedere per tutta la durata contrattuale all'aggiornamento degli elenchi degli "Esercizi convenzionati".

C) Verifiche da espletarsi prima della stipula del contratto

Tali verifiche, effettuate a campione dalla Stazione appaltante prima della stipula dei Contratti, saranno volte ad accertare l'adempimento, da parte dell'aggiudicatario definitivo, degli impegni relativi al convenzionamento assunti in sede di gara ed avrà ad oggetto la verifica dell'esistenza o meno di un rapporto di convenzionamento/affiliazione.

La stipula dei Contratti è, pertanto, subordinata all'esito positivo della verifica predetta, a quanto dichiarato nell'Autocertificazione e ad ogni altra verifica prevista dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Qualora l'espletamento della verifica dia esito positivo le Aziende Sanitaria ed Ospedaliera procederanno alla stipula dei rispettivi Contratti con la Ditta aggiudicataria.

Nell'ipotesi in cui le predette verifiche diano "esito negativo", non si procederà alla stipula dei Contratti e la Stazione appaltante richiederà alla Ditta aggiudicataria di provvedere al completamento e alla revisione del

predetto elenco che dovrà pervenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperi al citato completamento e/o revisione, verrà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione ed esclusa dalla procedura di gara.

In tale caso la Stazione appaltante riservandosi il diritto di escutere la cauzione provvisoria, scorrerà la graduatoria, sottoponendo a verifiche il concorrente classificato al secondo posto in graduatoria e ai relativi adempimenti previsti dalla vigente normativa.

La procedura di scorrimento della graduatoria e di verifica sul corretto adempimento degli obblighi di convenzionamento verrà ripetuta sui concorrenti successivamente classificati in graduatoria fino a quando le verifiche effettuate su uno di tali concorrenti non diano esito positivo.

Si precisa che per l'attività di verifica, a campione, non sarà considerata carenza la circostanza che l'ispettore trovi uno o più esercizi chiusi a causa di uno dei seguenti motivi:

- chiusura per lutto;
- chiusura per ferie;
- chiusura per lavori di ristrutturazione.

Art. 9 – Obblighi dell'aggiudicatario

Per la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà:

- a) essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto;
- b) adeguarsi a tutte le prescrizioni vigenti in materia contenute nell'art. 285 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- c) garantire, nel limite del valore nominale del buono pasto, il servizio di mensa per i dipendenti di ciascuna Azienda Sanitaria ed Ospedaliera, mediante gli esercizi convenzionati;
- d) garantire e manlevare le Amministrazioni contraenti da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra la Ditta aggiudicataria e gli esercizi convenzionati/affiliati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere;
- e) consegnare la quantità dei buoni mensa ordinati, secondo quanto previsto all'art. 11 del presente capitolato speciale;
- f) rimborsare i buoni non utilizzati in possesso delle Amministrazioni contraenti purché resi nei termini di cui al successivo art. 12 del presente capitolato speciale;
- g) fornire l'elenco degli Esercizi presso cui i buoni pasto possono essere utilizzati, e garantire, per tutta la durata contrattuale, un numero di Esercizi convenzionati secondo quanto previsto all'art. 8 del presente capitolato speciale;
- h) garantire che presso gli Esercizi convenzionati, i locali e il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili e che eventuali situazioni che possano influire sulla correttezza del servizio appaltato, saranno eliminate entro 7 giorni dalla contestazione;
- i) sarà responsabile dei danni derivanti alle Amministrazioni contraenti e ai suoi dipendenti in occasione del servizio di ristorazione sia per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio in genere, sia per negligenza e colpa del personale degli Esercizi convenzionati e/o della stessa Ditta aggiudicataria.

Art. 10 – Ordine buoni pasto

Ciascuna Amministrazione ordinerà mensilmente, con preavviso di sette giorni lavorativi sulla data di consegna (o, eventualmente, con un preavviso inferiore, in base al termine di consegna indicato in sede di offerta tecnica dalla Ditta aggiudicataria), la quantità di buoni pasto secondo le proprie necessità.

Art. 11 – Consegna buoni pasto e collaudo qualitativo

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna dei buoni pasto a proprio rischio e spese, di qualunque natura, e per la consegna degli stessi non potrà avvalersi, in nessun caso, del personale delle Aziende Sanitaria ed Ospedaliera.

I luoghi, gli orari e le modalità di consegna saranno specificate dall'ufficio di competenza di ciascuna Amministrazione, al momento della stipula del contratto avente ad oggetto il servizio di che trattasi.

Per accettazione (timbro e firma digitale): _____

La consegna dei buoni pasto dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dall'Ordinativo.

All'atto della consegna dei buoni pasto, la Ditta aggiudicataria trasmetterà alle Amministrazioni contraenti un elenco dettagliato dei buoni pasto consegnati (tabulato di consegna).

Il tabulato di consegna dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Amministrazione ordinante;
- identificativo dell'ordine;
- numero del carnet;
- numero di matricola (in caso di buoni nominativi);
- nominativo dipendente (in caso di buoni nominativi);
- valore facciale;
- numero buoni per carnet;
- numero seriale dei buoni contenuti in ogni carnet
- apposito spazio per firma dipendente.

La firma all'atto del ricevimento dei buoni indica solo che la merce è arrivata a destinazione. La quantità è esclusivamente quella accertata presso gli uffici preposti, entro 8 giorni dalla consegna, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta aggiudicataria, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

Il controllo qualitativo della fornitura dei buoni viene effettuato dal personale degli uffici preposti, anche a seguito di segnalazione dei dipendenti aventi diritto ai buoni pasto.

Nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i buoni pasto richiesti, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato speciale, o nella spedizione dei buoni pasto, ciascuna Amministrazione contraente potrà restituire gli stessi alla Ditta aggiudicataria che sarà tenuta a ritirarli, a sue spese, e dovrà sostituirli con una nuova fornitura, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di irregolarità rilevata dalle Amministrazioni stesse, senza addebito di costi aggiuntivi.

In caso di ritardo della consegna verranno applicate le penalità di cui all'art. 20 del presente Capitolato speciale.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzazione del buono pasto.

Art. 12 – Restituzione buoni scaduti

I buoni pasto scaduti, nei termini di cui al precedente art. 5 punto B, potranno essere restituiti dalle Amministrazioni contraenti alla Ditta aggiudicataria, entro e non oltre il 31 marzo immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul buono.

Si precisa che:

- in caso di restituzione di buoni scaduti la Ditta aggiudicataria procederà all'emissione di una nota di credito, il cui importo verrà detratto dal pagamento della prima fattura utile;
- l'invio dei buoni pasto scaduti è a totale ed esclusivo rischio delle Amministrazioni contraenti; restando quindi in capo a loro la responsabilità nel caso in cui tali buoni scaduti non pervengano all'indirizzo della Ditta aggiudicataria entro il predetto termine di scadenza.

Si precisa altresì che ai fini della restituzione dei predetti Buoni pasto le Amministrazioni devono:

- annullare i buoni, tagliando l'angolo in alto a destra del Buono stesso (in nessun caso deve essere tagliato il codice numerico posto nella parte inferiore del buono pasto, pena la non accettazione dei buoni stessi);
- inviare alla Ditta aggiudicataria i Buoni scaduti utilizzando un mezzo che garantisca la sicurezza del trasferimento e che permetta alle Amministrazioni di ricevere prova della data di ricezione da parte dell'aggiudicatario.

Art. 13 – Condizioni economiche

Le condizioni economiche sono quelle derivanti dallo sconto percentuale offerto dalla Ditta aggiudicataria da applicare all'importo del valore nominale del buono pasto (pari a € 7,00).

Il prezzo, così determinato, è comprensivo di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato (trasporto, facchinaggio, imballaggio ed ogni altra spesa accessoria) con esclusione dell'I.V.A. e prescindendo dal quantitativo ordinato.

Art. 14 – Clausola di salvaguardia

Qualora nel corso della vigenza del presente contratto venisse attivata la convenzione “Buoni Pasto 6” da parte di Consip S.p.A., ciascuna Amministrazione avrà la facoltà di:

- procedere, con la Ditta aggiudicataria, ad apposito negoziato al fine di uniformare le condizioni economiche del contratto alle eventuali condizioni migliorative della convenzione Consip;
- in caso di esito negativo, di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenessero opportuno, con preavviso da notificarsi alla Ditta aggiudicataria entro 30 giorni, con raccomandata A.R., senza che la stessa possa rivendicare indennizzi di sorta.

Art. 15 - Fatture e modalità di pagamento

Ogni consegna dei buoni sarà seguita da fattura riepilogativa intestata alle Aziende destinatarie del servizio e trasmessa all'Ufficio Protocollo delle stesse.

Nella fattura dovranno essere indicati, oltre al numero d'ordine, la data ed il CIG.:

- il numero totale dei buoni con l'indicazione dell'intervallo della numerazione dei buoni oggetto della fornitura;
- il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il loro valore facciale unitario e dedotto lo sconto praticato sul netto del valore facciale dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara;
- l'assoggettamento dell'aliquota IVA nella misura stabilita dalla Legge.

Il pagamento della fatture sarà effettuato da ciascuna Azienda entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, purché non vi siano motivi ostativi, .

In caso di ritardo nei pagamenti, si applica quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs 231/02 e s.m.i.

Art. 16 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento degli obblighi da parte della Ditta aggiudicataria in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'attivazione della clausola di risoluzione del contratto.

Art. 17 - Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato da ogni singola Azienda Sanitaria ed Ospedaliera mediante le forme previste dall'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria le spese di bollo e le spese derivanti dalla registrazione del contratto stesso.

Art. 18 - Vigilanza e controllo

A decorrere dall'inizio dell'appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la vigilanza ed il controllo sia per quanto concerne la corretta spesa del buono pasto che per la qualità del pasto somministrato ed il rispetto degli articoli del presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rilasciare, a richiesta delle Amministrazioni contraenti, ogni informazione attinente ai buoni spesi, senza pretendere per tali informazioni costi aggiuntivi, con l'obbligo di fornire anche copia dei buoni pasto spesi.

Art. 19 - Cessione del contratto e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006. La cessione del credito dell'aggiudicatario è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs 163/2006.

Il subappalto della fornitura è consentito alla Ditta aggiudicataria, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, previa autorizzazione scritta da parte delle Amministrazioni contraenti.

Art. 20 - Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei buoni pasto come indicati nell'art. 11, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere alle Amministrazioni contraenti una penale del 2% dell'importo dei buoni pasto consegnati in ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i buoni pasto richiesti o nella spedizione dei buoni pasto, la Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità rilevata dalle Amministrazioni contraenti, senza addebito di costi aggiuntivi, e con l'applicazione della penale del 2% del valore dei buoni oggetto della corretta consegna per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ordinario di consegna della fornitura stessa.

Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei buoni pasto di cui all'art. 5 punto B, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere alle Amministrazioni contraenti una penale pari al 10% dell'importo dei buoni pasto aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati all'art. 8 punto B, per il convenzionamento di esercizi in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dall'art.8 punto A, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere una penale pari a € 50,00, salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi indicati territorialmente all'art. 8 punto A, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere una penale pari a € 500,00, salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati alla Ditta aggiudicataria, la quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alle Amministrazioni contraenti, nel termine massimo di giorni lavorativi 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni contraenti, saranno applicate all'aggiudicataria le penali come sopra indicate.

Le Amministrazioni contraenti potranno compensare i crediti, derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto alla Ditta aggiudicataria, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione od alle altre garanzie rilasciate dalla Ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle Amministrazioni contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni alla Ditta aggiudicataria.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera, in nessun caso, la Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Le Amministrazioni contraenti potranno ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando alla Ditta aggiudicataria i relativi costi sostenuti.

Art. 21 - Risoluzione del contratto

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione delle Amministrazioni contraenti, nei seguenti casi:

- a) numero 3 applicazioni delle penali previste dal precedente art. 20;
- b) in caso di cessione a terzi del contratto in violazione al disposto di cui all'art. 19;
- c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- e) per violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al precedente art. 16.

Art. 22 – Norme di sicurezza

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, ex D. Lgs. 626/94).

L'aggiudicatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e prendere inoltre di propria iniziativa

tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si precisa che, a seguito di valutazione da parte del competente Ufficio dell'A.S.L., la tipologia del servizio oggetto della presente richiesta di offerta, non determina oneri relativi alla sicurezza per l'Azienda stessa.

Art. 23 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà competente esclusivamente il Foro di Pavia.

Art. 24 – Sistema Etico

Le Ditte che parteciperanno alla presente procedura dovranno dichiarare di aver preso visione:

- del Codice Etico adottato dall'A.S.L. della provincia di Pavia:
- del Codice Etico adottato dall'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia
- del Codice Etico adottato dalla Regione Lombardia e recepito dalle Aziende Sanitaria ed Ospedaliera della provincia di Pavia.

I documenti sono scaricabili secondo le seguenti modalità:

- A.S.L. della provincia di Pavia: sito istituzionale www.asl.pavia.it nella sezione Azienda "Sistema Etico Aziendale":

- Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia: sito istituzionale www.ospedali.pavia.it nella sezione Azienda "Codice Etico".

Le ditte dovranno accettare i contenuti, impegnandosi ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in essi espressi, nella documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

A norma di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati raccolti nell'ambito della presente procedura di gara sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, rilasciando i dati richiesti autorizzano, implicitamente, il trattamento dei dati limitatamente agli adempimenti della presente procedura.

Art. 26 - Riservatezza

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Ditta aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

La Ditta aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti. La stessa si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i, in tema di protezione dei dati personali.

Art. 27 - Consenso al trattamento dei dati

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 "informativa" della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai

nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 "*Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti*" del Decreto Legislativo suddetto.

Art. 28 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale, nel disciplinare, nel bando di gara e relativi allegati si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Per accettazione (timbro e firma digitale): _____